



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 244/2025

nel giudizio **n. 69143**, iscritto il 17 marzo 2023, promosso da

P. G., C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Palermo via

Volturmo n. 42, presso lo studio dell'avv. Renato Re e dell'avv.

Salvatore Como, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura

allegata al ricorso

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in

persona del legale rappresentante, costituito con la Direzione

Centrale - Servizi di Ragioneria - Ufficio VII

e

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv.

Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 16 giugno 2025, come da

verbale;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio, P. G., ha premesso:

a)- di essersi arruolato nella Polizia di Stato il 25 novembre 1983 e di essere cessato dal servizio per limiti di età il giorno 1 marzo 2019;

b)- di avere svolto innumerevoli e gravosi servizi, che comportavano notevole stress psicofisico, di cui, in particolare, cinque anni presso la Squadra Mobile di Palermo e presso il Servizio Scorte dal 1985 al 1991, in un periodo contraddistinto da una notevole attività di contrasto al crimine mafioso;

c)- di avere contratto le seguenti patologie in conseguenza del servizio: -gastroduodenite erosiva" - "sindrome del tunnel carpale bilaterale"; "spondiloartrosi diffusa con discopatie C5-C6 e L3-L4 ED L4-L5";

d)- il CVCS (Comitato di verifica per le cause di servizio) si esprimeva con parere negativo, sicché il Ministero dell'Interno negava la sussistenza del rapporto di causalità tra tali infermità e il servizio.

Tanto premesso, dopo ampie argomentazioni giuridiche e medico-legali, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

a)- accertare e riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: "Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 ED L4-L5" "Gastroduodenite Erosiva" e "Sindrome del Tunnel Carpale Bilaterale";

b)- riconoscere il diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria;

c)- dichiarare il diritto del ricorrente - oggi in quiescenza- all'attribuzione dei benefici di cui alla legge 539/50;

d)- riconoscere ogni altro diritto pensionistico; con vittoria di spese.

2)- L'INPS ha contestato le tesi del ricorrente, deducendo la correttezza del suo operato; ha chiesto il rigetto e ha comunque eccepito la prescrizione.

3)- Il Ministero dell'Interno ha contestato le tesi di parte ricorrente, deducendo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito; ha chiesto il rigetto.

4)- Il Giudice con ordinanza n. 140 del 2024 ha richiesto parere medico-legale al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Sezione.

5)- All'udienza del 16 giugno 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1)- In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità spiegata dal Ministero dell'Interno sul presupposto che identiche domanda sono state formulate dal ricorrente nel giudizio n. 67208 concluso con la sentenza n. 409 del 2022 di altro Giudice di questa Sezione.

L'odierno Decidente osserva che la summenzionata sentenza n. 409 del 2022 deve considerarsi come una sentenza di mero rito, atteso che con tale pronuncia veniva dichiarata l'inammissibilità ex art. 153 c.g.c. delle domande concernenti la pensione privilegiata per difetto di

previa istanza amministrativa. Non vi è stata dunque alcuna statuizione di merito, che, comportando l'effetto del giudicato formale e sostanziale, precluda la riproposizione delle domande in questione.

2)- Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alle domande concernenti i benefici di cui alla legge 539/50.

Innanzitutto, va rilevato che il ricorrente ha genericamente fatto riferimento alla summenzionata legge, senza che sia stato specificato quale beneficio sia specificamente richiesto. L'omessa indicazione degli articoli di legge posti a fondamento della pretesa già giustificherebbe l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 152 c.g.c., comma 1, lett. c.g.c. In ogni caso, va osservato che tale legge riguarda l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. Sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione di questa Corte a decidere della domanda per i profili di natura lavoristica, in quanto rientranti nella cognizione del Giudice Amministrativo, quale Giudice del rapporto di lavoro.

3)- Va invece affermata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alle domande concernenti il riconoscimento della causa di servizio e l'attribuzione della pensione privilegiata.

Va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: *"Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio*

abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

Va ancora precisato che la decorrenza della pensione privilegiata, in caso di cessazione dal servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la data di collocamento a riposo. Per contro, in caso di cessazione per altre cause, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, purché questa sia presentata non oltre due anni dal collocamento in quiescenza e fermi restando gli effetti della prescrizione eventualmente maturata.

E' altresì opportuno precisare che l'accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell'equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d'impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti - Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).

Pertanto, il giudice delle pensioni deve procedere ad un'autonoma qualificazione dei medesimi fatti sul piano della specifica disciplina previdenziale pubblica. Ciò si evince dall'orientamento che ha affermato che: *"E' devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia"* (cfr. Corte conti, Sez. III centr. app., 28 maggio 2018, n. 182; Sez. I centr. app., 13 settembre 2016, n. 353; Sez. I centr. app., 7 gennaio 2015, n. 9; Sez. app. reg. Siciliana, 7 maggio 2015, n. 120).

Inoltre, la stessa Corte di Cassazione con sentenza 17 settembre 21 ottobre 2014, n. 22297 ha stabilito che: *"L'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio*

della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto, alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo".

Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile procedere all'esame del merito della specifica vicenda.

4)- Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento nei termini che si esporranno.

Va precisato che con ordinanza n. 140 del 2024 il Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa è stato onerato di rispondere ai seguenti quesiti: 1)- se la patologie lamentate dal ricorrente (Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 ED L4-L5" "Gastroduodenite Erosiva" e "Sindrome del Tunnel Carpale Bilaterale") possano essere riconosciute come dipendenti da causa di servizio; 2)- se tali patologie, ove derivanti da causa di servizio, possano avere comportato un quadro patologico ascrivibile a Tabella A e relativa categoria (specificando quale) per cui sarebbe spettata la pensione privilegiata.

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta, soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal ricorrente.

Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

Il Collegio Medico Legale ha premesso che dai rapporti informativi agli atti, si evince che il ricorrente, dal 1985 in poi, prestò servizio operativo in pattuglie automontate effettuando vigilanze fisse e pattuglioni per il controllo del territorio, servizi di volante e servizi di ordine pubblico. Dal 1988 al 1997, il ricorrente fece parte del Reparto Scorte svolgendo servizio di vigilanza fissa presso obiettivi sensibili e servizi di scorta a diverse personalità anche a bordo di autoveicoli blindati su cui effettuò prolungati spostamenti. Dagli atti e dal racconto anamnestico si ricava che il ricorrente, in tutti i suddetti servizi di scorta, indossava il previsto giubbotto antiproiettile ed era fornito di mitraglietta M12.

Il Collegio Medico Legale ha quindi concluso nel senso che i suddetti servizi svolti per diversi anni, hanno certamente prodotto un sovraccarico meccanico sul rachide del ricorrente con continui microtraumatismi che, agendo su una costituzionalità predisposta, hanno assunto un ruolo di concausa efficiente e determinante l'infermità spondiloartrosica. Invero, l'artrosi vertebrale o spondiloartrosi è una malattia molto diffusa che interessa in

particolare i segmenti del rachide dotati di maggiore motilità, come quelli cervicale e lombare. Fattori di natura meccanica come l'eccesso ponderale o alcune attività lavorative possono comportare il sovraccarico funzionale di alcuni segmenti del rachide e anomalie congenite, traumi e processi infettivi possono condizionare un aumento del lavoro compensatorio da parte del metamero vertebrale colpito.

Il Giudice, condividendo le conclusioni del CML e i relativi passaggi argomentativi sottostanti, ritiene che debba perciò affermarsi il nesso di causalità tra la spondiloartrosi e il servizio; l'infermità va ascritta, ai fini pensionistici, alla tabella A, ottava categoria, a vita.

Non si ravvisa invece il nesso di causalità con riguardo alle altre patologie.

Per quanto attiene alla gastrite, il Collegio ha osservato che tale patologia è stata definita come una sindrome clinica, un quadro endoscopico o un'inflammatione microscopica dello stomaco. Le gastriti presentano un ampio spettro istopatologico e topografico che si rende responsabile di differenti pattern di malattia attualmente ben caratterizzati.

Nel caso specifico il Collegio medico ha escluso la riconducibilità della gastrite sofferta dal ricorrente al servizio. Invero, il Collegio medico ha evidenziato che dall'esame EGDS effettuato il 28.10.2004, si ricava una chiara diagnosi di "Gastroduodenite erosiva emorragica" con CP test positivo (ovvero il test per la ricerca dell'*Helicobacter Pylori*). La causa di tale patologia scaturisce

dall'effetto moltiplicatore dell'azione dell'*Helicobacter Pylori* associata all'azione gastro-lesiva da uso di FANS, cioè farmaci antiinfiammatori, aggravata dal fumo di tabacco, e ancora dalla predisposizione genetica (familiarità per cancro gastrico, come da referto EGDS del 24.02.2025).

Il Giudice osserva che, tenuto conto dell'eziogenesi della summenzionata patologia, non può affermarsi alcun nesso di causalità o di concausalità con il servizio.

Va altresì esclusa la causa di servizio per la sindrome del tunnel carpale, poiché dai rapporti di servizio agli atti non sono documentate attività svolte dal ricorrente che abbiano richiesto ripetute e forzate flessioni del polso. Invero, la sindrome del tunnel carpale si realizza per compressione del nervo mediano a livello della faccia volare del polso, tra i tendini longitudinali dei muscoli dell'avambraccio che flettono la mano ed il legamento carpale trasverso superficiale. Tale sindrome è generalmente causata dalle attività occupazionali che richiedono ripetute e forzate flessioni del polso. Nella vicenda in esame non è emerso che il ricorrente abbia espletato servizi che abbiano comportato sforzi abnormi per il polso.

In definitiva, solo la patologia "Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 ED L4-L5" è stata causata dall'espletamento del servizio. Non vi è causa di servizio, invece, per la "Gastroduodenite Erosiva" e per la "Sindrome del Tunnel Carpale Bilaterale".

Va quindi riconosciuta la pensione privilegiata di tabella A, categoria

ottava a vita, soltanto per la Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 ED L4-L5, in quanto causata dal servizio.

5)- Per quanto attiene alla decorrenza della pensione privilegiata, va rammentato che essa, in caso di cessazione dal servizio per la specifica causa invalidante, coincide con la data di collocamento a riposo. Per contro, in caso di cessazione per altre cause, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, purché questa sia presentata non oltre due anni dal collocamento in quiescenza e fermi restando gli effetti della prescrizione eventualmente maturata. Nel caso odierno, va rilevato che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa di pensione privilegiata nel mese di novembre 2021, cioè dopo due anni rispetto alla data dell'avvenuto pensionamento, avvenuto il giorno 1 marzo 2019; ciò implica che la pensione privilegiata decorre soltanto dal giorno 1 dicembre 2021, cioè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa.

6)- In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla domanda relativa al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 539 del 1950, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo (quale giudice del rapporto di lavoro).

In parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato che la patologia "Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 e L4-L5" è stata causata dall'espletamento del servizio; -per l'effetto, in relazione alla summenzionata patologia, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla

Tabella A, ottava Categoria. Di conseguenza, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2021.

Deve essere invece respinta ogni altra domanda formulata dal ricorrente in ordine alle altre patologie ("sindrome del tunnel carpale" e "gastroduodenite erosiva").

In considerazione della parziale soccombenza, si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese di lite; nondimeno, tenuto conto della loro prevalente soccombenza, le parti resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento di dette spese per l'altra metà, che viene quantificata in euro 1.520 (millecinquecentoventi/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti relativamente alla domanda relativa al riconoscimento dei benefici di

cui alla legge n. 539 del 1950, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo (quale giudice del rapporto di lavoro);

-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la patologia *“Spondiloartrosi Diffusa con Discopatie C5-C6 e L3-L4 e L4-L5”* è stata causata dall’espletamento del servizio;

-per l’effetto, in relazione alla summenzionata patologia, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio di cui alla Tabella A, ottava Categoria;

-condanna l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del ricorrente- della pensione privilegiata di tabella A, categoria VIII, con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico mensile, e al pagamento -in favore del medesimo ricorrente- degli arretrati oltre agli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dal giorno 1 dicembre 2021;

-rigetta ogni altra domanda formulata dal ricorrente in ordine alle altre patologie (*“sindrome del tunnel carpale”* e *“gastroduodenite erosiva”*);

-compensa per metà le spese di lite; condanna le parti resistenti in solido tra loro al pagamento di dette spese per l’altra metà, che viene quantificata in euro 1.520 (millecinquecentoventi/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore di parte ricorrente;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta

per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, in data 16 giugno 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 16 giugno 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 31 luglio 2025

Pubblicata 1 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **P. G.**, C.F. OMISSIS nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 1 agosto 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)